

## ALLEGATO 4

### CAPITOLATO TECNICO



## ARTICOLO 1

### PREMESSA

1. Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di Energia Elettrica per le Pubbliche Amministrazioni. Tale fornitura dovrà essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento, nello Schema di Convenzione e nelle Condizioni Generali.

## ARTICOLO 2

### DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali e nello Schema di Convenzione si applicano le seguenti definizioni:
  - a. **AEEG**: l'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui alla Legge 14/11/1995, n. 481.
  - b. **Data di Attivazione della fornitura**: data di inizio di erogazione dell'energia elettrica;
  - c. **Distributore Locale**: è l'esercente il servizio di distribuzione, concessionario ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione.
  - d. **Energia Verde**: è l'energia elettrica prodotta da FER o l'energia elettrica da fonte fossile per la quale sia stata certificata la produzione di un pari ammontare di energia da FER.
  - e. **Fasce di Consumo**: fasce che differenziano i corrispettivi dovuti per la fornitura oggetto della Convenzione in funzione dei consumi annui delle Amministrazioni Pubbliche secondo la seguente ripartizione: i) consumi inferiori o pari a 100.000 kWh/anno; ii) consumi compresi tra 100.000 kWh/anno e 1.000.000 kWh/anno; iii) consumi superiori o pari a 1.000.000 kWh/anno.
  - f. **Fasce Orarie**: fasce orarie di consumo previste nella Tabella 6 del TIV.
  - g. **Fonti di Energia Rinnovabile (FER)**: sono le fonti di cui all'articolo 2, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003.
  - h. **Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario dei Lotti n. 1, e/o 2 e/o 3 e/o 4 della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto.
  - i. **GSE**: è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. di cui al DPCM 11/05/04.
  - j. **Lotto**: il quantitativo complessivo di energia elettrica che il Fornitore è tenuto ad erogare nel territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni:
    - Lotto 1: Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia.
    - Lotto 2: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise.
    - Lotto 3: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
    - Lotto 4: Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna.
  - k. **Opzione Verde**: è l'opzione facoltativa, attivabile dalle Amministrazioni per i singoli Punti di Prelievo al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e che prevede la certificazione della produzione di Energia Verde per un



ammontare almeno pari al consumo fatturato all'Amministrazione per i Punti di Prelievo per i quali si è attivata tale opzione.

- l. **Perdite di Rete:** (c.d. *perdite di rete standard*) sono i fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con l'obbligo di connessione di terzi così come definite nella colonna (A) della Tabella 8 dell'Allegato A alla deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i..
- m. **Punto di Prelievo:** così come definito all'art. 1 dell'allegato A della deliberazione AEEG n. 348/07 e s.m.i. "Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita periodo di regolazione 2008-2011" riconducibile esclusivamente ad un'amministrazione pubblica ed identificato, ai sensi dell'art. 37 dell'Allegato A della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i., in maniera univoca da un codice POD (Point of Delivery) e/o da un Numero Presa e dall'anagrafica richiesta nell'Ordinativo di fornitura e nei relativi allegati.
- n. **Quantitativo Stimato del contratto:** valore complessivo presunto della fornitura di 12 mesi consecutivi, espresso in kWh, indicato nell'Ordinativo di Fornitura dall'Amministrazione Contraente o, per essa, dall'Unità Ordinante.
- o. **TI (Testo Integrato):** è l'Allegato A alla deliberazione dell'AEEG n. 5/04 e s.m.i. "Testo Integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica periodo di regolazione 2004-2007"
- p. **TIT (Testo Integrato Trasmissione, Distribuzione e Misura dell'energia elettrica):** è l'Allegato A alla deliberazione AEEG n. 348/07 e s.m.i. "Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita periodo di regolazione 2008-2011".
- q. **TIC (Testo Integrato Connessione):** è l'Allegato B alla deliberazione AEEG n. 348/07 e s.m.i. recante "Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione".
- r. **TIV (Testo Integrato Vendita):** è l'Allegato A alla deliberazione AEEG n. 156/07 e s.m.i. "Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07".
- s. **RECS (Renewable Energy Certificate System):** è il sistema di certificazione volontaria dell'origine da FER dell'energia elettrica che segue le modalità e i requisiti generali della certificazione compresi nella regolamentazione dell'AIB - Association of Issuing Bodies: "Principles and Rules of Operation of the European Energy Certificate System (EECS)" e recepite in Italia con il "RECS EECS Domain Protocol Italia a cura del Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. Versione 19.02.07" e s.m.i..
- t. **Terna:** è la società Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A., di cui al DPCM 11 maggio 2004 che gestisce la rete di trasmissione nazionale.



### ARTICOLO 3

#### ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Gli Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell'indicazione dei relativi Punti di Prelievo e del Quantitativo Stimato del contratto, dovranno essere inviati secondo il modello di Ordinato di Fornitura di cui all'Allegato "C" dello Schema di Convenzione unitamente all'indicazione dei consumi dell'anno precedente relativi ai Punti di Prelievo oggetto dell'Ordinato di Fornitura.
2. L'Amministrazione s'impegna a rilasciare al Fornitore, contestualmente all'invio dell'Ordinato di Fornitura, le deleghe per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento ai sensi delle deliberazioni AEEG n. 111/06 s.m.i. e n. 333/07, del TIV e, comunque, in conformità alla normativa vigente.
3. Il Fornitore s'impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinato di Fornitura in caso di ricezione dell'Ordinato entro il 15 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinato in caso di ricezione dell'Ordinato dopo il 15 del mese, **salva diversa data concordata tra le parti**. In ogni caso la fornitura dovrà essere attivata esclusivamente il primo giorno solare del mese. Esclusivamente nel caso di Punto/i di Prelievo proveniente/i dal servizio di Salvaguardia, il Fornitore s'impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinato di Fornitura in caso di ricezione dell'Ordinato entro il 15 del mese, ovvero il primo giorno del quarto mese successivo alla ricezione dell'Ordinato in caso di ricezione dell'Ordinato dopo il 15 del mese, **salva diversa data concordata tra le parti**. In ogni caso la fornitura dovrà essere attivata esclusivamente il primo giorno solare del mese.
4. Il Fornitore è obbligato ad accettare gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
  - a. il quantitativo annuo di energia elettrica richiesto complessivamente nel medesimo Ordinato di Fornitura sia non inferiore a 20.000 kWh;
  - b. il quantitativo annuo medio di energia elettrica richiesto nel medesimo Ordinato di Fornitura, pari al rapporto tra il quantitativo complessivamente richiesto nell'Ordinato stesso ed il numero dei Punti di Prelievo ivi elencati, sia non inferiore a 20.000 kWh.
5. Resta salva la facoltà del Fornitore di accettare Ordinativi di Fornitura provenienti da Amministrazioni Pubbliche con consumi inferiori a quanto sopra specificato.
6. Il Fornitore è tenuto ad eseguire Ordinativi di Fornitura provenienti da Amministrazioni Pubbliche con consumi annui inferiori a 100.000 kWh, solo se, al momento della ricezione dell'Ordinato di Fornitura, il totale dei quantitativi ordinati da Amministrazioni Pubbliche con consumi inferiori a 100.000 kWh non abbia raggiunto il 5% del Quantitativo Complessivo del Lotto. Resta facoltà del Fornitore accettare Ordinativi di Fornitura provenienti da Amministrazioni Pubbliche con consumi annui inferiori a 100.000 kWh anche oltre detto limite. Raggiunto il suddetto limite, qualora il Fornitore non intenda accettare gli Ordinativi di Fornitura provenienti da Amministrazioni Pubbliche con consumi annui



- inferiori a 100.000 kWh, dovrà tempestivamente informarne l'Amministrazione Contraente spiegando le ragioni del rifiuto.
7. Per effetto di detti Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale. Resta inteso che, nel caso in cui il quantitativo totale effettivo della singola fornitura fosse inferiore al Quantitativo Stimato del contratto, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture ed a prestare i servizi a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura sempre entro i termini ed alle condizioni indicate nello Schema di Convenzione e nei relativi allegati.
  8. Resta comunque inteso che, ricevuti gli Ordinativi di Fornitura nei limiti del Quantitativo Complessivo, il Fornitore sarà obbligato ad erogare l'energia elettrica effettivamente richiesta per 12 mesi a partire dalla Data di Attivazione della fornitura.
  9. Qualora alla Data di Attivazione della fornitura, per cause non imputabili al Fornitore, l'Amministrazione non abbia ottenuto lo svincolo - disdetta o recesso - dal precedente contratto di fornitura di energia elettrica, il relativo Ordinativo di Fornitura, non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente l'Amministrazione Pubblica e/o l'Unità Ordinante ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura.
  10. Qualora il Fornitore venga a conoscenza che, per cause imputabili all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito oppure per cause imputabili al Distributore Locale, verrà disattesa la Data di Attivazione indicata nell'Ordinativo di fornitura, il Fornitore s'impegna a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione.
  11. Una volta che il singolo Ordinativo di Fornitura sia divenuto irrevocabile ai sensi di quanto indicato nelle Condizioni Generali, il Fornitore dovrà iniziare l'erogazione di energia elettrica dalla Data di Attivazione della fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui allo Schema di Convenzione per ogni mese di ritardo.
  12. Gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti dovranno essere riferiti unicamente agli approvvigionamenti dei Punti di Prelievo; qualora nell'Ordinativo di Fornitura non siano indicati i Punti di Prelievo da approvvigionare, il Fornitore non dovrà accettare l'Ordinativo di Fornitura non conforme e dovrà darne immediata comunicazione scritta, trasmessa anche via fax, all'Amministrazione Contraente e/o alla relativa Unità Ordinante.
  13. A parziale deroga all'articolo 3 comma 7 delle Condizioni Generali, in conformità alla deliberazione AEEG n. 04/08 e s.m.i., è facoltà del Fornitore, limitatamente ai punti di prelievo delle amministrazioni ordinanti in precedenza forniti sul servizio di Salvaguardia e per un periodo non superiore ai tre mesi successivi dall'uscita degli stessi dal servizio di Salvaguardia, non accettare l'Ordinativo di Fornitura qualora l'amministrazione non sia in grado di dimostrare il pagamento, o lo stanziamento di fondi ad esso dedicati, delle ultime due fatture emesse dal proprio esercente di Salvaguardia.
  14. Le previsioni contenute nei commi 4, 5, 6, 13 e 14 del presente articolo, integrano quanto previsto nell'art. 3 delle Condizioni Generali.



#### **ARTICOLO 4**

##### **SERVIZIO DI TRASPORTO E DI DISPACCIAMENTO**

1. Il Fornitore, ai sensi delle deliberazioni AEEG n. 111/06 e s.m.i. e n. 333/07 e s.m.i., del TIV e, comunque, in conformità alla normativa vigente, s'impegna a stipulare, per conto dell'Amministrazione contraente, i contratti necessari all'attivazione del servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti. Gli oneri derivanti dai suddetti contratti saranno fatturati dal Fornitore a carico delle Amministrazioni Contraenti secondo quanto stabilito nel successivo Articolo 8.

#### **ARTICOLO 5**

##### **GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA**

1. Le fasce orarie - F1, F2 ed F3 - come definite al precedente art. 2, potranno essere modificate a seguito ed in conformità alle eventuali modifiche introdotte dall'AEEG.
2. Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza, per tutti gli aspetti inerenti i contratti di fornitura, si assume come potenza prelevata in ciascuna ora il valore medio della potenza prelevata nel quarto d'ora fisso in cui tale valore è massimo; in alternativa è facoltà dell'esercente assumere come potenza prelevata il 70% della potenza massima istantanea, così come definito all'art. 1, del TIT.
3. Il Distributore Locale di ciascun Punto di prelievo è responsabile della misura dell'energia elettrica e potenza consegnate. I consumi saranno misurati nelle modalità e nelle tempistiche definite dal Distributore Locale stesso nel rispetto delle regole fissate dall'AEEG. I parametri di qualità dell'energia fornita, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono quelli garantiti dal Distributore Locale, nel rispetto delle regole fissate dall'AEEG. Le interruzioni e le sospensioni della somministrazione non danno luogo a risoluzione del contratto né a risarcimento del danno da parte del Fornitore all'amministrazione. Il Fornitore si impegna comunque a fornire all'Amministrazione Contraente, a titolo gratuito, assistenza, connesse con eventuali pretese avanzate dalla medesima, nei confronti del gestore della rete e/o distribuzione locale a cui è connesso, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata. Si precisa che nel caso in cui, nel corso della fornitura, il trattamento della misura del Punto di Prelievo venga modificato dal Distributore Locale, a decorrere dal primo giorno del mese in cui la suddetta modifica avrà efficacia, verrà applicato il corrispondente prezzo previsto in Convenzione.
4. L'energia elettrica fornita dal Fornitore all'Amministrazione Contraente non potrà essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.
5. Il Fornitore s'impegna a predisporre al momento dell'attivazione della Convenzione una o più schede per il confronto dei prezzi ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione AEEG n. 110/07 e s.m.i.



## **ARTICOLO 6**

### **CERTIFICAZIONE DELL'“ENERGIA VERDE”**

1. Il Fornitore, tramite sistema RECS o equivalente, è tenuto a certificare la produzione di Energia Verde per tutti i Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata l'Opzione Verde per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo degli stessi. È obbligatorio rendere disponibile l'Opzione Verde per un quantitativo pari almeno al 20% del massimale del Lotto, ossia fino al raggiungimento di un quantitativo certificato pari a 112 GWh per il Lotto 1, a 150 GWh per il Lotto 2, a 160 GWh per il Lotto 3 e ad 88 GWh per il Lotto 4.
2. È facoltà del Fornitore accettare ordinativi di fornitura di Energia Verde oltre i suddetti quantitativi purché alle medesime condizioni disciplinate in Convenzione. Il Fornitore, esclusivamente dopo il raggiungimento dei quantitativi di cui al precedente comma 1, qualora non intenda più accettare Ordinativi di Fornitura nei quali sia richiesta l'Opzione Verde, comunica a Consip, anche a mezzo fax, l'esaurimento della disponibilità dell'Opzione Verde. Sarà premura di Consip rendere pubblica attraverso il sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) tale situazione.
3. La possibilità di richiedere l'Opzione Verde è discrezionale per le amministrazioni che autonomamente decidono se attivarla o meno al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
4. L'Opzione Verde può essere richiesta esclusivamente al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e dovrà essere a totale copertura dei consumi effettuati nell'arco della Fornitura dai singoli Punti di Prelievo per la quale viene richiesta.
5. Il Fornitore s'impegna a dare esplicita ed intelligibile evidenza della presenza dell'Opzione Verde all'interno del documento di fatturazione per il Punto di Prelievo per il quale l'Opzione viene attivata.
6. Qualora andasse totalmente eroso il massimale del Lotto e non si fosse raggiunta la saturazione della quota parte del massimale certificata verde, l'obbligo di cui al precedente comma 1 rimane quantitativamente valido fino. Pertanto, all'attivazione dell'estensione di due quinti, l'obbligo per il Fornitore di rendere disponibile l'Opzione Verde resta in essere fino al raggiungimento di un quantitativo certificato pari a 112 GWh per il Lotto 1, a 150 GWh per il Lotto 2, a 160 GWh per il Lotto 3 e ad 88 GWh per il Lotto 4.
7. Il Fornitore è obbligato, tramite sistema RECS o equivalente, a dimostrare con idonea documentazione la produzione di un quantitativo di energia elettrica prodotta da FER, per un quantitativo non inferiore al consumo totale fatturato ai Punti di Prelievo che abbiano attivato l'Opzione Verde. Il controllo potrà essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti allo scadere dei relativi obblighi contrattuali e da Consip, anche con cadenza annuale.

## **ARTICOLO 7**

### **UTILIZZO DEL MARCHIO PER L'OPZIONE VERDE**

1. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione, s'impegna a rendere disponibile un Logo o un Marchio che per la durata della fornitura verrà concesso in uso alle



Amministrazioni che abbiano attivato l'Opzione Verde, nonché, se disponibile, la licenza d'uso del suddetto Marchio. È facoltà di Consip e/o delle Amministrazioni che abbiano attivato l'Opzione Verde non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore; è altresì facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e la relativa licenza d'uso, restando inteso che nel caso il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Marchio o Logo proposto.

2. Il costo dell'utilizzo del suddetto Marchio o Logo, è da intendersi remunerato nel corrispettivo di cui al successivo Articolo 8, comma 2.

## ARTICOLO 8

### CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le forniture di energia elettrica oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati applicando i prezzi offerti, espressi in Euro/MWh, differenziati per misuratori, tipologie di contratto e Fasce Orarie ed aumentati delle corrispondenti Perdite di Rete.
2. Le Amministrazioni che hanno sottoscritto l'Opzione Verde s'impegnano al pagamento del corrispettivo **V**, espresso in Euro/MWh, offerto dal Fornitore per tutta l'energia elettrica che verrà consumata dai Punti di Prelievo per i quali verrà attivata la suddetta opzione e fino al termine della fornitura. Il corrispettivo è da intendersi fisso per ed invariabile per tutte le tipologie di misuratore, contratto, Fascia di Consumo, Fascia Oraria e per tutta la durata della Convenzione. Il corrispettivo **V** non è soggetto all'applicazione delle Perdite di Rete.
3. Il costo dell'attivazione dell'Opzione Verde è nullo.
4. *(eventuale, qualora il Fornitore aggiudicatario abbia valorizzato i coefficienti correttivi Q e Q' nell'Offerta economica).* [I corrispettivi che le Amministrazioni Contraenti dovranno pagare per le forniture di energia elettrica, oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, saranno differenziati per Fasce di Consumo secondo la seguente ripartizione: i) consumi inferiori o pari a 100.000 kWh/anno; ii) consumi compresi tra 100.000 e 1.000.000 di kWh/anno; iii) consumi superiori o pari a 1.000.000 kWh/anno. I consumi saranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura e determinati tramite stima resa dalle Amministrazioni Contraenti relativa a 12 mesi consecutivi. I corrispettivi di cui sopra sono riportati nell'Allegato "D" - Corrispettivi e Tariffe dello Schema di Convenzione.]
5. *(eventuale, qualora il Fornitore aggiudicatario abbia valorizzato le maggiorazioni correttive Q e Q' nell'Offerta economica).* [Qualora al termine dei dodici mesi di fornitura, i consumi effettivi ricadano in una Fascia di Consumo superiore a quella dichiarata nell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a conguagliare quanto dovuto all'Amministrazione Contraente per l'applicazione prezzi relativi alla Fascia di Consumo superiore per tutta l'energia elettrica effettivamente erogata. Viceversa, qualora i consumi effettivi ricadano in una Fascia di Consumo



inferiore a quella dichiarata nell'Ordinativo di Fornitura il Fornitore avrà diritto a conguagliare la differenza per l'applicazione dei prezzi relativi alla Fascia di Consumo inferiore per tutta l'energia elettrica effettivamente erogata. L'eventuale posizione di credito a favore dell'Amministrazione Contraente risultante dalle suddette operazioni di conguaglio dovrà essere liquidata dal Fornitore entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'emissione della fattura di conguaglio.]

6. Le Amministrazioni Contraenti, all'atto dell'Ordinativo di Fornitura, s'impegnano al rilascio in favore del Fornitore dei diritti per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di capacità produttiva e/o capacità trasporto e/o strumenti di copertura che Terna o altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di fornitura, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto dei contratti di fornitura. I detti rilasci avverranno a condizione che il Fornitore predisponga tutti gli atti necessari alla partecipazione delle sopra indicate procedure di assegnazione in conformità ai criteri e prescrizioni che Terna e le suddette Autorità adotteranno. Il valore dell'eventuale assegnazione dei suddetti diritti è da intendersi incluso nel corrispettivo di cui al precedente comma 1.
7. Oltre ai corrispettivi di cui al precedente comma 1, sono totalmente a carico dell'Amministrazione Contraente:
  - a. i corrispettivi relativi al dispacciamento del mercato libero del mese di riferimento, aumentati delle Perdite di Rete e definiti come segue:
    - i. "MSD - Corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento" così come definito nell'Allegato A, all'art. 44 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;
    - ii. "UESS - Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema" così come definito nell'allegato A, all'art. 45 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;
    - iii. "DIS - Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna" così come definito nell'Allegato A, all'art. 46 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;
    - iv. Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti" così come definito nell'Allegato A, all'art. 47 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;
    - v. "CD - Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva" così come definito nell'Allegato A, all'art. 48 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;
    - vi. "INT - Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico" così come definito nell'Allegato A all'art. 73 deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i..Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché minore o uguale all'ultimo corrispettivo effettivo fatturato.
  - b. il servizio di trasmissione, distribuzione e di misura e gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC, MCT) relativi al solo



mercato libero, come stabiliti, volta per volta, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

- c. le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente.
8. I corrispettivi contrattuali, su indicati, s'intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati ai commi 1, 2 e 7.
  9. Resta inteso che per i clienti finali dotati di misuratori bi-orari (cioè atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie FB1 e FB2 di cui al TI) saranno applicati i medesimi corrispettivi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 7 relativi ai clienti finali dotati di misuratore monorario (cioè non atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie).
  10. Ciascuna fattura, fermo quanto stabilito nelle Condizioni Generali, dovrà contenere il riferimento ai singoli Punti di Prelievo cui si riferisce, con l'indicazione dei relativi consumi e delle tariffe applicate e dovrà essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente. Resta salva la facoltà per il Fornitore di concordare con le singole Amministrazioni Contraenti ulteriori indicazioni da inserire in fattura.
  11. Il Fornitore dovrà riportare in fattura il dettaglio dei consumi di ciascun Punto di prelievo misurati dal Distributore Locale alla cui rete l'Amministrazione contraente è collegata. Qualora il Fornitore non abbia ricevuto dette misure in tempo utile per emettere la fatturazione, potrà stimare i consumi sulla base del Quantitativo stimato del contratto ovvero utilizzando le misure storiche ottenute dal Distributore Locale, ove presenti, conguagliando i consumi non appena saranno disponibili i dati di misura del Distributore Locale.
  12. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, commi 3 e 4 delle Condizioni Generali, i corrispettivi di cui al precedente comma 1 saranno aggiornati mensilmente secondo il **Consip Power Index<sup>TM</sup>** che prevede la seguente formula:

$$C_{iM} = [C_{i0} + (I_M - I_0)] \lambda_i$$

dove:

- $C_{iM}$  è il corrispettivo contrattuale, espresso in Euro/MWh, di cui al precedente comma 1, differenziato per misuratore, tipologia di contratto e fascia oraria, relativo al mese di prelievo  $M$ ;
- $C_{i0}$  è il corrispettivo contrattuale offerto al netto delle Perdite Rete, espresso in Euro/MWh e differenziato per misuratore, tipologia di contratto e fascia oraria;
- $I_0$  è pari a 38,79 Euro/MWh;
- $I_M$  è pari a  $(0,423 * Brent_M + 0,051 * BTZ_M)$ , espresso in Euro/MWh ed arrotondato alla seconda cifra decimale, ed è relativo al mese di prelievo  $M$ ;
- $\lambda_i$  sono le Perdite di Rete relative alla tensione di allaccio;
- $Brent_M$  è la media aritmetica dei nove mesi precedenti il mese di prelievo  $M$



delle quotazioni *Mean del Brent (Dated) International Spot Crude price assessments* pubblicate mensilmente sul *Platt's Oilgram Price Report - Price Average Supplement*, espresse in \$/bbl e trasformate in €/bbl applicando, a ciascuna delle predette quotazioni, la corrispondente media mensile del cambio €//\$ pubblicata dall'Ufficio Italiano Cambi;

$BTZ_M$  è la media aritmetica dei nove mesi precedenti il mese di prelievo  $M$  delle quotazioni *Mean del 1 pct (Fuel oil 1.0%) Cargoes CIF NWE/Basis ARA*, pubblicate sul *Platt's Oilgram Price Report - Price Average Supplement*, espresse in \$/mt e trasformate in €/mt applicando, a ciascuna delle predette quotazioni, la corrispondente media mensile del cambio €//\$ pubblicata dall'Ufficio Italiano Cambi.

13. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali, gli oneri di cui al precedente comma 7 verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito dalle Autorità competenti pro tempore.

## ARTICOLO 9

### CALL CENTER

1. Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, dalla data di Attivazione della Convenzione, un Call Center che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione ed assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a. richieste di informazioni circa la Convenzione;
  - b. ricezione degli Ordinatori di Fornitura;
  - c. richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione della fornitura;
  - d. richieste relative allo stato di attivazione della fornitura;
  - e. richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione.
2. Nel medesimo termine, il Fornitore dovrà comunicare un indirizzo e-mail, un numero telefonico e uno di fax dedicati. Gli orari di ricezione delle chiamate saranno, per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17:30. Alla stipula della Convenzione il Fornitore ha facoltà di spostare il suddetto intervallo orario con una flessibilità di 30 minuti (in anticipo, massimo 8:00 -17:00; in posticipo, massimo 9:00-18:00).

## ARTICOLO 10

### VERIFICHE ISPETTIVE

1. Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel presente Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, la Consip S.p.A. potrà effettuare - anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 (ex UNI CEI EN 45004:1996) - apposite verifiche ispettive.



2. I costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore che dovrà corrisponderli direttamente all'Organismo di Ispezione nei tempi indicati nelle Condizioni Generali. La fattura, relativa al pagamento delle verifiche ispettive, sarà inviata da parte dell'Organismo di Ispezione anche alla Consip in copia conoscenza.
3. I costi a carico del Fornitore per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive saranno pari allo 0,1% del valore del fatturato risultante dalla rendicontazione delle fatture emesse secondo quanto riportato nell'appendice "Flussi Datamart" del presente documento, fino ad un importo massimo pari a Euro 14.360,00 (quattordicimilatrecentosessanta/00) per il Lotto 1, Euro 19.220,00 (diciannovemiladuecentoventi/00) per il Lotto 2, Euro 20.500,00 (ventimilacinquecento/00) per il Lotto 3 e Euro 11.280,00 (undicimiladuecentottanta/00) per il Lotto 4.
4. Per l'espletamento della suddetta attività, si farà riferimento ai livelli di servizio indicati nel presente Capitolato e nello Schema delle Verifiche Ispettive riportato nelle pagine seguenti.
5. Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Pubbliche Amministrazioni che avranno effettuato Ordinativi di Fornitura; il Fornitore e l'Amministrazione Contraente dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all'attività.
6. L'Organismo di Ispezione, su indicazioni della Consip S.p.A., effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi a valere sulla convenzione. Tale ciclo è il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l'attività di ispezione, compatibilmente con lo "Schema delle verifiche ispettive" e l'importo massimo a disposizione per lo svolgimento delle verifiche stesse.

Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Luogo delle ispezioni	Frequenza delle verifiche	Modalità di valutazione	Presenza penale
Qualità del processo di esecuzione dell'ordine	Data di Attivazione della fornitura effettiva (T <sub>e</sub> )	Data di Attivazione della fornitura prevista (T <sub>p</sub> ): Verificare che la data di attivazione prevista coincida con la data di attivazione effettiva	art.10 Schema di Convenzione; art. 3, commi 3, 9 e 10 del Capitolato Tecnico	Confronto della Data di Attivazione della fornitura con la data effettiva di attivazione della fornitura	Comunicazione del Fornitore di riscontro della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, documentazione proveniente dal Fornitore attestante la data effettiva di attivazione della fornitura (prima fattura emessa)	Presso la PA e/o il Fornitore	Una tantum	<b>Conformità:</b> corrispondenza tra la data di attivazione effettiva e la Data di Attivazione della fornitura. <b>Non conformità grave:</b> non corrispondenza tra la Data di Attivazione e la data di attivazione della fornitura.	Si
Qualità del call center del fornitore	Call Center	Esistenza di un numero telefonico (Verde o di rete fissa), di fax e indirizzo e-mail dedicati alla gestione dei servizi oggetto di convenzione	art.10 Schema di Convenzione; art. 9 Capitolato Tecnico	Verifica esistenza	Tramite telefonata e/o intervista alla PA	Presso la PA e/o il Fornitore	Una tantum	<b>Conformità:</b> esistente <b>Non conformità grave:</b> non esistente	Si

Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Luogo delle ispezioni	Frequenza delle verifiche	Modalità di valutazione	Presenza penale
Qualità dei servizi integrativi di gestione	Prezzo di fatturazione	Corrispondenza tra il corrispettivo di aggiudicazione, eventualmente aggiornato di come previsto in Convenzione, e quello applicato in fattura calcolato come previsto all'art. 8 commi 8 e 9 del Capitolato Tecnico.	art.9 Schema di Convenzione art. 8 del Capitolato Tecnico	Confronto tra il corrispettivo di aggiudicazione, eventualmente aggiornato come previsto in Convenzione, ed il prezzo applicato in fattura.	Allegato "D" alla Convenzione (Corrispettivi e tariffe); corrispettivi riportati sul sito <a href="http://www.acquistinretepa.it">www.acquistinretepa.it</a> aggiornati come previsto in Convenzione; fatture emesse	Presso la PA e/o il Fornitore	Una tantum	<b>Conformità:</b> corrispondenza tra il prezzo di aggiudicazione (eventualmente aggiornato) e quello applicato in fattura. <b>Non conformità grave:</b> non corrispondenza tra il prezzo di aggiudicazione (eventualmente aggiornato) e quello applicato in fattura.	No
	Applicazione di penali	Applicazione di penali	N.A.	Intervista alla PA, lettere e/o comunicazione di applicazione delle penali, ecc..	Documenti di contestazione dell'Amministrazione contraente e, se presenti, di deduzione del fornitore e/o della Consip e/o dell'Amministrazione contraente; Fattura	Presso la PA e/o il Fornitore	Una tantum	N.A.	N.A.

Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Luogo delle ispezioni	Frequenza delle verifiche	Modalità di valutazione	Presenza penale
Qualità dei servizi integrativi di gestione	Opzione Verde	Per i Punti di Prelievo che attivano l'Opzione Verde deve essere presente in fattura l'evidenza di tale opzione	Articolo 6, comma 5 del Capitolato Tecnico	Verifica, nell'ordinativo, della richiesta di attivazione dell'OV e rispondenza, nella fattura, della presenza dell'OV tramite espliciti riferimenti scritti		Presso la PA e/o il Fornitore	Una tantum	<b>Conformità:</b> corrispondenza tra quanto ordinato e quanto applicato in fattura. <b>Non conformità grave:</b> non corrispondenza tra quanto ordinato e quanto applicato in fattura.	No
Qualità dei servizi integrativi di gestione	Comunicazione di scadenza del contratto attuativi	Il Fornitore comunica ad ogni Amministrazione, tre mesi prima della scadenza dei Contratti di fornitura, anche unitamente al documento di fatturazione, la data di scadenza del relativo Contratto di fornitura.	Articolo 6, comma 5 della Convenzione	Verifica dell'effettivo invio della comunicazione entro la tempistica prevista		Presso la PA e/o il Fornitore	Una tantum	<b>Conformità:</b> invio della comunicazione entro la tempistica prevista. <b>Non conformità grave:</b> Si non invio della comunicazione o invio oltre 15 gg. rispetto alla tempistica prevista.	Si



## ARTICOLO 11

### FLUSSO DATAMART

1. Il Fornitore s’impegna a fornire alla Consip S.p.A. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. L’indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip S.p.A., le modalità di invio, l’indirizzo di destinazione sono riportati in Appendice.

### INDICE

Articolo 1 - Premessa	2
Articolo 2 - Definizioni	2
Articolo 3 - Attivazione della Fornitura	4
Articolo 4 - Servizio di Trasporto e di Dispacciamento	6
Articolo 5 - Gestione tecnica della fornitura	6
Articolo 6 - Certificazione dell’“Energia Verde”	7
Articolo 7 - Utilizzo del marchio per l’Opzione Verde	7
Articolo 8 - Corrispettivi e modalità di pagamento	8
Articolo 9 - Call Center	11
Articolo 10 - Verifiche ispettive	11
Articolo 11 - Flusso DATAMART	16
Appendice - Flusso DATAMART	17